



Venezia 26 Marzo 2021

DECRETO SOSTEGNI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO SOSTEGNI



Con riferimento alle indennità disciplinate dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, art. 10) - di ammontare pari a 2.400 euro, l'Inps con il messaggio n°1275 del 2021, ha fornito le seguenti indicazioni in merito alla platea dei destinatari, e alle modalità di presentazione delle domande.

DESTINATARI

- Lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dello spettacolo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Il periodo di fruizione delle indennità in argomento, non concorrono alla formazione del reddito, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa né il diritto all'assegno per il nucleo familiare;
- **I lavoratori che hanno già beneficiato dell'indennità disciplinata dal Decreto Ristori (D.L. n. 137, art. 15 e 15-bis), non dovranno presentare alcuna domanda di accesso al bonus, che sarà erogato automaticamente dall'Inps;**
- Ai lavoratori dello spettacolo che non hanno beneficiato dell'indennità disciplinata dal Decreto Ristori (D.L. n. 137, artt. 15 e 15-bis), ricordiamo che il D.L. n. 41/2021 ha innalzato, rispetto ai precedenti decreti, da 50.000 a 75.000 euro la soglia di reddito massimo per l'accesso all'indennità per una delle due categorie di lavoratori destinatari del bonus;
- **I soggetti rientranti nel Decreto Sostegni, non già beneficiari del bonus disciplinato dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, artt. 15 e 15 bis), sono tenuti a presentare domanda telematica all'Inps, tramite i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato, entro il 30 aprile 2021.**



FISTel - CISL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni

REGIME DI INCUMULABILITÀ

Tutte le indennità introdotte dal Decreto Sostegni risultano incumulabili tra loro mentre è ammessa la cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità.

NASPI

Il Decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASPI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa. In particolare, l'articolo 16 del citato decreto prevede che per le indennità di disoccupazione NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (23 marzo 2021) e **fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro di cui l'articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.**

In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 22 del 2015.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto